



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito in data 27.4.2015, dalla signora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv. xxxxxxxxxxxxxxxx con sede ad xx, avverso il provvedimento n.2208 del 26.3.2015, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani ha espresso parere favorevole condizionato sul progetto in sanatoria di un fabbricato sito ad xx, in una zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Trapani contenute nella nota n. 553 del 27.1.2016.

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A. 8 marzo 2005, n.101), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

i ricorrenti contestano la legittimità dell'atto impugnato, perché la Soprintendenza avrebbe imposto condizioni senza tenere conto che l'immobile in questioni presenterebbe analogie con altri edifici limitrofi interessanti un'area fortemente antropizzata. Il parere reso sarebbe anche carente nella sua motivazione, prescrivendo sia condizioni di difficile esecuzione che condizioni molto onerose per gli interessati.

CONSIDERATO che la Soprintendenza di Trapani, con l'impugnato provvedimento n.2208 del 26.3.2015, ha espresso parere favorevole sul progetto in sanatoria di un fabbricato sito ad Alcamo, prescrivendo una serie di condizioni per il suo mantenimento. I ricorrenti ne chiedono la loro integrale abolizione, ovvero in subordine la "revoca delle prescrizioni n.1, n.4, n.5", che prevedono: la rimozione delle unità esterne degli impianti di climatizzazione, la sostituzione degli infissi esterni ed il rivestimento con pietrame informi del muro in c.a. a nord del fabbricato.

Ciò premesso, non si condividono le contestazioni mosse a quel provvedimento circa il presunto travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa la Soprintendenza nell'esprimere l'impugnato parere, e la possibile configurazione di una disparità di trattamento. Infatti, per stessa ammissione dei ricorrenti il fabbricato abusivo di loro proprietà si trova in un'area interessata da

**REGIONE SICILIANA**

“edifici realizzati nella maggiore parte dei casi ...in assenza di alcuna prescrizione edilizia”, e si aggiunga anche del tutto abusive sotto il profilo paesaggistico.

In questi casi, è irrilevante che nella zona esistano altri edifici che avrebbero fortemente degradato l'area in questione sotto il profilo paesaggistico, in quanto l'illegittimo comportamento tenuto dai trasgressori non può in alcun modo costituire utile esempio ai fini della configurabilità del vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento.

Si aggiunga che non è condivisibile la censura, fondata su una presunta errata rappresentazione dei luoghi da parte della Soprintendenza, perchè tale ambiente non presenterebbe particolari valenze paesaggistiche, essendo la zona fortemente antropizzata.

Ed invero, la tesi sul degrado ambientale, sostenuta dai ricorrenti diretta a giustificare la illegittimità del parere impugnato, non può sostenersi perchè tale circostanza non vale a sostenere che il potere autorizzatorio viene indebolito in funzione del degrado ambientale provocato da precedenti interventi edilizi poco qualificanti, perchè tale circostanza obbliga ancor più la Soprintendenza ad adottare provvedimenti tutori per evitare ulteriori manomissioni del bene protetto (T.A.R. Campania 6 novembre 1995, n.470; T.A.R. Sicilia – Palermo – 10 luglio 2003, n.2145). Secondo i giudici amministrativi *“La qualificazione di rilevanza paesaggistico-ambientale di un sito non è determinata dal suo grado d'inquinamento - ché, allora, in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela -, e l'imposizione del relativo vincolo serve piuttosto a prevenire l'aggravamento della situazione e di perseguirne il possibile recupero”*. (Consiglio di Stato, sez. V, 27 marzo 2000, n.1761; Consiglio di Stato, sez. VI, 2 novembre 2007, n. 5662; T.A.R. Campania, Napoli, 13 giugno 2007, n. 6142; C.d.S., sez. VI, 27 aprile 2010, n. 2377; C.G.A. 29 marzo 2012, n. 358; C.G.A. 26 agosto 2013, n. 731).

RITENUTO, con riferimento alla presunta carenza di motivazione e di un presunto obbligo da parte della Soprintendenza di indicare i requisiti per armonizzare le opere abusive con il paesaggio tutelato, che questo obbligo sussiste nei casi in cui l'organo di tutela è chiamato ad esprimere il proprio parere per interventi da realizzare.

Invece, nel caso di opere abusive l'onere ricade in colui che chiede il condono in area vincolata di provare la compatibilità col vincolo e non dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo di provare la non compatibilità dell'abuso. (cfr., *ex multis*, C.d.S., VI, 408/08; 6785/02; 482/96; T.A.R. Toscana, III, 825/05; T.A.R. Veneto, II, 10 giugno 2009, n.1718).

La giurisprudenza amministrativa ha infatti affermato che *“L'organo preposto alla tutela del vincolo paesaggistico non è tenuto, in sede di esame di istanze di sanatoria, a fornire indicazioni circa gli adattamenti eventualmente idonei a rendere l'opera compatibile con l'ambiente, essendo la possibilità di indicare prescrizioni o accorgimenti prevista dalla normativa solo per la diversa ipotesi di preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica, allorchè oggetto della valutazione è un progetto; in sede di sanatoria si tratta, invece, di opere già realizzate abusivamente, che vanno valutate per come si presentano; restano, d'altra parte, irrilevanti, atteso il carattere permanente dell'abuso, il decorso del tempo e l'eventuale inerzia dell'Amministrazione nel sanzionarlo”* (cfr., T.A.R. Toscana, III, 4 marzo 2010 n. 625 e n.626; T.A.R. Toscana, sez. III, 14 gennaio 2011, n. 75).

RITENUTO che il ricorso verte anche in parte sulla illegittimità del parere derivata dal costo da sostenere per effettuare gli interventi prescritti dalla Soprintendenza, con considerazioni legate all'attuale crisi economica, all'affrontare spese *“non redditizie”* atteso *“il valore immobiliare e il relativo mercato pressochè fermo”*.

Tale formulazione di motivi esula, però, dagli ambiti del ricorso amministrativo, risolvendosi in affermazioni critiche in ordine a situazioni di natura economica, senza eccipere vizi del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO, infine, che non può condividersi l'ulteriore censura, secondo la quale il parere impugnato sarebbe illegittimo, perché alcuni interventi prescritti sarebbero di difficile esecuzione, praticamente irrealizzabili.

**REGIONE SICILIANA**

In merito, si rileva che qualora, tuttavia, anche così fosse starebbe al ricorrente ricercare con i tecnici competenti la migliore soluzione per ottemperare alle prescrizioni della Soprintendenza (T.A.R. Sicilia- Palermo – 5 marzo 2004, n. 441).

RITENUTO per i motivi suesposti di dovere respingere il ricorso prodotto dalla signora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx avverso il provvedimento n.2208 del 26.3.2015 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è respinto il ricorso proposto in via gerarchica, con atto qui spedito in data 27.4.2015, dalla signora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con sede ad xx, avverso il provvedimento n.2208 del 26.3.2015 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani.

Art. 2) In conseguenza del superiore rigetto, è confermato il provvedimento n. 2208 del 26.3.2015 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art.5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 2 marzo 2016

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Gaetano Pennino)
f.to